

## CONVENZIONE TRA

### L'ISTITUTO GIOVANILE SAN GIOVANNI BOSCO E L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE

#### PER L'USO DI IMMOBILI SITUATI IN VIA UMBERTO I N. 51 A BOSIO (AL)

Addi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2018 presso i locali dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono convenuti i signori:

- Giovanni Battista Massa nato a Parodi Ligure (AL) il 22/10/1941, residente in Bosio via Serra n. 11, Presidente pro-tempore dell'Istituto Giovanile San Giovanni Bosco di Bosio (AL) iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 342/2003 (da ora Istituto), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. \_\_\_/2018.
- Dino Bianchi nato a San Cristoforo (AL) il 24/7/1953 residente in Bosio via Gavi n. 17/A, Presidente pro-tempore e Legale rappresentante dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (da ora Ente Parco), P.I. 01550320061, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dalla deliberazione di Consiglio n. \_\_\_/2018.

## CONVENGONO

### Art. 1 Premessa

L'Istituto, al fine di promuovere e organizzare attività culturali e ricreative, rivolte prioritariamente alla popolazione di Bosio, e di dare effettiva attuazione a parte di quanto previsto dal proprio Statuto, mette a disposizione propri locali all'Ente Parco.

L'Ente Parco nell'ambito della riorganizzazione delle proprie sedi, a seguito dei nuovi compiti istituzionali ampliati sia territorialmente che nelle prerogative amministrativo-gestionali, si rende disponibile ad attuare i suddetti obiettivi secondo le proprie finalità e necessità.

### Art. 2 Oggetto e scopo

L'Istituto, rappresentato dal Presidente pro-tempore, concede in uso gratuito all'Ente Parco che accetta, i seguenti beni immobili:

- edificio sito in Comune di Bosio (AL) ubicato in via Umberto I n. 51, identificato al Foglio n. 10, Numero 484 e Subalterni 2, 4, 6 del Catasto fabbricati-Ufficio provAL, comprendenti al piano terra un ingresso, una sala polifunzionale, due locali di sgombero, due locali wc e un locale "centrale termica", al piano ammezzato un palco e al piano primo sei aule, un locale wc e un locale sottotetto;
- una corte comune identificata al Foglio n. 10, Numero 484, Subalterno 5 e Numero 604 del Catasto fabbricati-Ufficio provAL.

L'Istituto mantiene nella propria piena disponibilità, con diritto di accesso pedonale, la porzione di edificio sito in Comune di Bosio (AL) ubicato in via Umberto I n. 51, identificato al Foglio n. 10, Numero 484 e Subalterni 3 e 7 del Catasto fabbricati-Ufficio provAL, comprendenti al piano terra una Cappelletta adibita a luogo di culto per le persone della frazione di Bosio e una stanza che resterà come sede e mostra fotografica dell'Istituto.

L'Istituto, previo accordo scritto con l'Ente Parco, può utilizzare per particolari eventi o attività la corte comune e la sala polifunzionale.

La sala polifunzionale sarà dedicata, con apposizione di idonea targa, ai caduti di Bosio durante l'eccidio della Benedicta.

### Art. 3 Durata

Si stabilisce che la presente Convenzione abbia durata di anni 99 (novantanove), rinnovabili, a decorrere dalla firma del presente atto di stipula.

### Art. 4 Disciplina della Convenzione

In cambio della suddetta concessione gratuita l'Ente Parco si impegna a realizzare, a sue spese, i lavori di ristrutturazione e manutenzione delle parti dell'immobile oggetto della presente Convenzione da adibire a locali e uffici per il personale dell'Ente Parco stesso.

Ogni onere relativo alla concessione della parte dell'immobile (acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento, ecc.), nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sarà a carico dell'Ente Parco.

Sono a carico dell'Ente Parco tutte le imposte gravanti sulla parte di immobile concessa in uso.

Alla scadenza della concessione i beni immobili concessi torneranno nel pieno possesso e disponibilità dell'Istituto, senza che da parte dell'Ente Parco o di terzi possano essere avanzate richieste di risarcimento e/o pretese di qualsivoglia natura.

Lo stesso avverrà se, per qualsiasi ragione, l'Ente Parco recederà dalla convenzione prima del termine.

L'Istituto esonera l'Ente Parco da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare da omissioni di altri concessionari, inquilini o comodatari della parte di immobile rimasta nella propria disponibilità.

La subconcessione dei beni immobili indicati all'art. 2 primo comma è vietata.

L'Ente Parco, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a versare all'Istituto € 0.000,00 quale contributo per la recente realizzazione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'immobile, nonché della sistemazione della corte, come indicato nella Segnalazione certificato di agibilità al Comune di Bosio (prot. Comune Bosio n. 525 del 19/4/2017).

L'Ente Parco verserà i suddetti € 0.000,00 in due soluzioni, metà a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e metà alla consegna della copia registrata della stessa.

### Art. 5 Controversie e spese

La presente Concessione è soggetta a registrazione con spese a carico dell'Istituto.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto e l'Ente Parco in relazione alla presente Concessione il Foro competente è quello di Alessandria.

### Art. 6 Privacy

L'Istituto e l'Ente Parco dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività di istruttoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Concessione devono essere trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Normative in materia di "privacy") / Regolamento UE 2016/679.

Per l'Istituto  
Il Presidente  
G.B. Massa

Per l'Ente Parco  
Il Presidente  
D. Bianchi